



CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione lavoro

La Corte composta dai signori Magistrati:

dott. Alessandro NUNZIATA	Presidente
dott.ssa Isabella PAROLARI	Consigliere
dott.ssa Alessandra LUCARINO	Consigliere rel.

il giorno 14.2.2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 3049/2019 Registro Generale Lavoro, vertente

TRA

██████████ ██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Roma, via ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende come da procura in atti
appellante – appellata incidentale

E

██████████
██████████
██████████
██████████ ██████████
██████████ elett.te domiciliati in Roma, via ██████████ ██████████ presso lo studio degli avv. ██████████
██████████ e ██████████ che li rappresentano e difendono come da procura in atti
appellati – appellanti incidentali

Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 108/2019 pubblicata il 7.3.2019

Conclusioni: come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13 aprile 2018 ██████████ S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1365/2018 emesso dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma su ricorso dei seguenti lavoratori e per le somme di seguito riportate: ██████████ la somma lorda di € 6.542,88, ██████████ la somma lorda di € 2.800,96, ██████████ la somma lorda di €



6.382,10, [REDACTED] la somma lorda di € 4.638,12, [REDACTED] la somma lorda di € 4.638,12, [REDACTED] la somma lorda di € 6.542,88, [REDACTED] la somma lorda di € 4.201,43, [REDACTED] la somma lorda di € 2.800,96, [REDACTED] la somma lorda di € 2.800,96, [REDACTED] la somma lorda di € 4.201,43, [REDACTED] la somma lorda di € 2.800,96, [REDACTED] la somma lorda di € 4.635,18, [REDACTED] la somma lorda di € 4.201,43, [REDACTED] la somma lorda di € 6.627,40, [REDACTED] la somma lorda di € 2.760,68, [REDACTED] la somma lorda di € 2.800,96, [REDACTED] la somma lorda di € 2.800,96.

Premesso che le somme indicate riguardavano il pagamento delle retribuzioni relative al periodo compreso tra l'emissione dell'ordinanza sommaria n. 107783/2017 del 16 novembre 2017 - emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a carico dei lavoratori sopra elencati - e il 31 gennaio 2018, la società deduceva che il provvedimento giudiziale citato l'aveva condannata alla reintegrazione degli stessi "sul posto di lavoro", senza specificare in alcun modo presso quale sede avrebbero dovuto riprendere servizio, oltre che al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse dalla data del recesso sino alla reintegrazione, detratto il cd. *aliunde perceptum*; che il ricorso in opposizione proposto era ancora pendente; che lo stesso giorno della notifica dell'ordinanza sommaria menzionata, vale a dire il 16 novembre 2017, aveva formalmente invitato i lavoratori a riprendere servizio presso la sede di Catania a decorrere dal 24 novembre 2017; che i lavoratori avevano contestato tale provvedimento, proponendo ricorso cautelare d'urgenza, respinto per carenza del *periculum in mora*, così rifiutando di riprendere servizio; che i lavoratori avevano posto in esecuzione l'ordinanza sommaria intimando il pagamento delle somme loro dovute a titolo risarcitorio; che la controversia sul punto era stata definita a mezzo di transazione stragiudiziale del 15 dicembre 2017 con la quale la società si era impegnata al pagamento delle somme dovute in tre rate; che era stato proposto altro giudizio di contestazione dei trasferimenti in esame per violazione dell'art. 28 della legge n. 300/1970, concluso con declaratoria di antisindacalità della condotta societaria per omissione dell'esame congiunto; che la società aveva quindi revocato i trasferimenti disposti, sollecitato l'esame congiunto delle OO.SS. e inviato lettere di trasferimento individuale presso il sito di Catania a partire dal 29 gennaio 2018 a ciascuno degli opposti; che l'esame congiunto aveva avuto esito negativo; che, differita l'efficacia dei trasferimenti, era stato presentato ulteriore ricorso di urgenza avverso di essi da parte dei lavoratori, conclusosi con provvedimento di sospensione dei provvedimenti; che, malgrado il persistente rifiuto a rendere la prestazione lavorativa, i lavoratori opposti avevano richiesto il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, comunque versate dalla società al solo fine di evitare l'avvio del procedimento esecutivo a suo carico; che i lavoratori non avevano restituito le somme percepite a titolo di T.f.r.



Tanto chiarito, [REDACTED] deduceva la carenza dei presupposti per la tutela monitoria, essendo carente la prova scritta, non individuabile nei provvedimenti giudiziari richiamati dai lavoratori; che le somme ingiunte non potevano neppure essere considerate come liquide, dovendo essere quantificate sia la contribuzione sia le ritenute fiscali; che non poteva essere incluso il mese di novembre 2017, riguardo al quale era intervenuto uno specifico accordo tra le parti; che le somme erano comunque non dovute per non essere stata resa la prestazione lavorativa nel periodo in questione, richiamando all'uopo l'art. 1460 c.c. regolante l'eccezione di inadempimento; che il rifiuto del trasferimento era da qualificarsi come arbitrario, atteso che la scelta datoriale era supportata da effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive; che, dunque, nulla era dovuto per il periodo successivo ai trasferimenti disposti, non essendosi i lavoratori mai presentati presso la sede di Catania, e non avendo costoro offerto formalmente la prestazione lavorativa; che i trasferimenti non erano stati annullati ma solo revocati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970; che nessuna retribuzione era dovuta neanche per il periodo tra il 28 dicembre 2017 ed il 14 febbraio 2018 e neppure per il periodo successivo, atteso che la sospensione del trasferimento comportava anche la sospensione dell'obbligo di retribuzione.

Concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dei lavoratori alla restituzione delle somme percepite.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano i lavoratori opposti sostenendo l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, evidenziavano che la misura delle retribuzioni emergeva dall'ordinanza che aveva annullato i licenziamenti; che il periodo cui le retribuzioni si riferivano decorreva da tale ordinanza; che il primo trasferimento disposto dalla società era stato revocato con decreto del Tribunale del 27 dicembre 2017 e che il secondo provvedimento di trasferimento adottato dalla società era successivo al periodo oggetto del giudizio; che la società doveva pagare le somme lorde e comunque in concreto aveva operato le ritenute fiscali di legge; che la richiesta delle somme per i primi 14 giorni del mese di novembre 2017 costituiva mero errore materiale, così indicandosi le minori somme effettivamente dovute; che l'eccezione di compensazione era stata proposta anche in altri paralleli giudizi qui formulandosi eccezione di litispendenza o richiesta di sospensione del presente giudizio, anche sostenendosi che il rapporto di lavoro non era stato effettivamente ricostituito e quindi la società non poteva richiedere la restituzione del t.f.r. versato.

Rilevata la sussistenza di ragioni di connessione con i procedimenti n. RG 20909/2018, n. RG 26946/2018, n. RG 16036/2018, il Tribunale disponeva la riunione dei giudizi. In particolare, i suddetti giudizi riguardavano diverse opposizioni proposte dalla stessa [REDACTED] S.p.A. avverso i decreti ingiuntivi n. 3196/2018, n. 4800/2018, n. 2058/2018 con i quali i medesimi



lavoratori avevano richiesto il pagamento della retribuzione per i mesi da febbraio a maggio 2018, in forza delle identiche argomentazioni giuridiche sopra riportate da entrambe le parti contrapposte. Preso atto dell'annullamento anche del secondo trasferimento, disposto dal Tribunale di Roma con provvedimento del 31 maggio 2018, la causa era decisa con la sentenza n. 108/2019, depositata il 7 marzo 2019, che accoglieva parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1365/2018, dichiarando la compensazione tra le somme versate dalla società a titolo di t.f.r. e quelle dovute agli opposti; rigettava l'opposizione presentata avverso i decreti ingiuntivi n. 3196/2018, n. 4800/2018, n. 2058/2018, e compensava parzialmente le spese, poste a carico della società per la restante parte.

Con ricorso depositato in data 9 settembre 2019 [REDACTED] S.p.A. proponeva tempestivo appello affidandolo ai motivi di seguito esposti.

Premetteva che i lavoratori, sin dalla data del licenziamento, non avevano mai ripreso servizio; che essi erano stati quindi considerati dalla società come in permesso non retribuito fino alla data dell'11 aprile 2018, data nella quale era stato rigettato il ricorso di urgenza presentato contro il secondo trasferimento, e assenti ingiustificati dal 12 aprile 2018 in poi; che il Tribunale di Roma aveva successivamente riformato la decisione così annullando i trasferimenti disposti; che la società si era trovata nell'impossibilità di reintegrare tutti i lavoratori interessati in Roma per mancanza di posti vacanti, riammettendone in servizio solo 31, tra i quali i signori [REDACTED] [REDACTED] che però avevano seguito a restare assenti dal servizio; che era stata sostanzialmente costretta a disporre un nuovo trasferimento presso la sede di Catania, non potendo adibire i lavoratori ad alcuna mansione a Roma; che, non avendo nessuno ripreso servizio, erano stati nuovamente considerati in permesso non retribuito; che anche tale trasferimento era stato impugnato in via di urgenza, con giudizio estinto per conciliazione nell'ambito della quale [REDACTED] si era impegnata a revocare i trasferimenti concordando la sospensione della prestazione lavorativa, senza diritto alla retribuzione, fino al venticinquesimo giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza di opposizione riguardante i licenziamenti collettivi intimati; che nessun lavoratore aveva mai ripreso servizio; che anche a seguito della sentenza di primo grado favorevole ai lavoratori la società aveva dovuto fare fronte alla difficoltà di ricollocazione dei lavoratori riammessi, così trasferendoli ancora una volta presso la sede di Catania, unica in grado di riassorbirli, con esclusione dei lavoratori beneficiari della legge n. 104/1992, tra i quali i signori [REDACTED] che, a seguito di nuovo esame congiunto, i lavoratori erano stati invitati a riprendere servizio a Catania l'8 gennaio 2019; che anche tale trasferimento era stato impugnato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nell'ambito del quale era stata raggiunta una conciliazione che prevedeva la sospensione dei



trasferimenti e delle reciproche pretese fino alla definizione del giudizio di reclamo riguardante il licenziamento collettivo; che i lavoratori non avevano ripreso servizio nemmeno questa volta; che questa stessa Corte di appello, con sentenza n. 1809/2019, aveva accolto il suo reclamo e, per l'effetto, aveva respinto gli originari ricorsi dei lavoratori, dichiarando la piena legittimità dei licenziamenti; che, pertanto, tutti gli atti successivi e dipendenti dalla sentenza riformata perdevano effetto, così venendo meno *ab origine* anche ogni diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla reintegrazione, nonché ogni somma conseguente alla mancata reintegrazione.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, la revoca dei decreti ingiuntivi n. 2058/2018, n. 3196/2018, n. 4800/2018, il rigetto della relativa domanda proposta dai lavoratori e la condanna di costoro alla restituzione delle somme loro versate in esecuzione della sentenza n. 108/2019, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituivano i lavoratori, interponendo a loro volta appello incidentale, con il quale evidenziavano che, dopo l'ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore, incombe sul datore di lavoro un obbligo retributivo e non già risarcitorio. Da tanto conseguiva l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva invece affermato che le somme richieste dai lavoratori avessero natura risarcitoria, senza avvedersi che si trattava delle retribuzioni maturate in epoca successiva alla loro reintegrazione giudiziale e sino al maggio 2018; ribadivano che i lavoratori avevano sempre offerto le loro prestazioni lavorative in Roma, ponendo la datrice di lavoro in mora; che già l'ordinanza di reintegra era stata eseguita da [REDACTED] che aveva pienamente esercitato il proprio potere datoriale disponendo:

- diversi trasferimenti dei lavoratori nelle date del 24 novembre 2017, 8 febbraio 2018 e 8 agosto 2018;
- una procedura disciplinare per assenza ingiustificata risalente al 23 aprile 2018, con lettera dell'11 maggio 2018;
- la riapertura dell'*account* informatico aziendale;
- l'annullamento del trasferimento disposto in data 8 agosto 2018;
- la comunicazione dell'avvio della formazione finalizzata all'inserimento in servizio dei lavoratori.

Dunque, fin dal 16 novembre 2017 la società aveva deciso di reintegrare i lavoratori, con la conseguenza che le somme oggetto del giudizio sarebbero dovute non già per la pronuncia giudiziale poi caducata, ma piuttosto per la decisione di [REDACTED] di ottemperarvi, atteso che esse sono state erogate non a titolo risarcitorio, ma a titolo di adempimento e "*maturate come corrispettivo al potere organizzativo e conformativo* [REDACTED] di cui infatti essa a partire dal



17 novembre 2017 ha provveduto a disporre reiteratamente ed in via continuativa”; che i lavoratori non avevano concretamente reso le loro prestazioni per causa imputabile esclusivamente alla società, la quale aveva disposto reiterati trasferimenti dichiarati ripetutamente illegittimi.

Osservavano che sulle questioni inerenti ai presupposti per l’emissione dei decreti ingiuntivi opposti, al calcolo della retribuzione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e alla debenza delle somme ingiunte anche a fronte della mancanza della prestazione lavorativa si era formato il giudicato; ribadivano che le uniche somme ripetibili in caso di annullamento del titolo giudiziale che aveva disposto la reintegra sono quelle versate a titolo risarcitorio, estranee al presente giudizio; sottolineavano che la società aveva corrisposto la somma complessivamente richiesta dai lavoratori all’interno di tre diversi bonifici di portata assai più ampia, senza che vi fosse corrispondenza con le somme riportate nei precetti; che l’impossibilità di individuare la quota versata individualmente per ogni singolo lavoratore avrebbe comportato la nullità dell’appello altrui.

Concludevano chiedendo, previo rigetto dell’appello proposto da ██████████ di “confermare la sentenza impugnata ed, in solo parziale riforma della medesima, in via incidentale, accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte”.

All’esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di appello ██████████ S.p.A. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato i decreti ingiuntivi opposti n. 2058/2018, n. 3196/2018, n. 4800/2018, ed ha condannato la società al pagamento delle minori somme indicate in sentenza, relative al decreto ingiuntivo n. 1365/2018, eccependo il venir meno del titolo presupposto alle pretese creditorie dei lavoratori a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1809/2019, che ha eliminato il titolo (ordinanza di reintegra n. 107781 del 16 novembre 2017 emessa dal Tribunale di Roma all’esito della fase sommaria, successivamente confermata all’esito del giudizio di opposizione con la sentenza n. 8581/2018) posto a base dell’azionata pretesa monitoria. La società ha ribadito che gli appellati sino alla pronuncia della Corte di appello non avevano reso la loro prestazione lavorativa. Il motivo è fondato, ritenendo il Collegio di discostarsi dalle motivazioni rese, in due casi analoghi, da questa stessa Corte nelle sentenze depositate da parte appellata.

La vicenda si inserisce nel vasto contenzioso insorto all’indomani dei licenziamenti collettivi intimati dalla società appellante nel dicembre 2016 nei confronti degli operatori di *call center* addetti alle Divisioni 1 e 2 della sede romana. In questa sede è in contestazione il diritto degli appellati a percepire la retribuzione sino al mese di maggio 2018, quindi per un periodo successivo



alla reintegra originariamente disposta in loro favore con la citata ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 2017, successivamente confermata dal medesimo Tribunale in sede di opposizione con la sentenza n. 8581/2018.

Discussa è la qualificazione giuridica delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, alle quali la sentenza di prime cure ha riconosciuto natura risarcitoria, qualificazione contestata, anche con gravame incidentale, dagli appellati che ne deducono la natura retributiva, mentre la società insiste nell'assumere che essa non sarebbe tenuta al pagamento di alcunché, tantomeno dopo l'affermazione di legittimità dei licenziamenti.

Nel caso di specie, nel periodo che va dalla reintegrazione giudiziale degli appellati alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 1809/2019, che ha dichiarato legittimi i licenziamenti, gli appellati non hanno reso la prestazione lavorativa, anche se tale mancanza ha rappresentato la reazione ad una condotta illegittima della società datrice di lavoro, per come accertata in sede giudiziaria. Inoltre, la società ha erogato loro le retribuzioni relative ai mesi da febbraio a maggio 2018, ma in esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti.

Non vi è stata, quindi, prestazione lavorativa con pagamento di somme aventi natura retributiva, ma solo una parziale esecuzione da parte del datore di un provvedimento giudiziale non definitivo (ma provvisoriamente esecutivo), senza che ciò abbia comportato una prestazione lavorativa di fatto.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 11 giugno 2015, n. 12124, da ciò deriva che la successiva caducazione del titolo alla base della reintegrazione comporta - quale che sia la qualificazione giuridica delle somme corrisposte - l'obbligo del lavoratore di restituire le retribuzioni medio tempore corrisposte.

Infatti, se la valutazione della fattispecie deve operarsi in relazione a quanto accertato dall'ultima sentenza, e dunque in termini di legittimità del licenziamento, non può che restare irrilevante che la mancata prestazione di lavoro sia derivata da scelta del datore, in quanto l'iniziale ricostruzione della fattispecie in termini di inadempimento datoriale a quello che era un originario obbligo di riammissione del lavoratore non può che cedere il passo una volta che, *ex post*, il detto obbligo non è più configurabile.

Analogamente, i termini del problema non mutano anche a considerare l'eventuale adempimento *medio tempore* da parte del lavoratore degli obblighi accessori del rapporto derivanti dalla ricostituzione dell'impegno contrattuale esclusivo del lavoratore verso il datore, atteso che il lavoratore che esegue la sentenza - esecutiva, ma non definitiva - a lui favorevole lo fa a proprio rischio e pericolo, sicché, ove sarà poi dimostrata la legittimità del recesso datoriale, eventuali effetti irreversibili derivati dalla provvisoria ricostituzione del rapporto di lavoro resteranno a suo carico.



La ripetibilità della retribuzione corrisposta nella descritta situazione è un principio consolidato in sede di legittimità, essendosi ripetutamente affermato (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 4943/2003; n. 16037/2004; n. 8263/2000; n.7543/2006) che tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, anche per il periodo successivo alla data di detta decisione, costituiscono, ai sensi della [L. n. 300 del 1970, art. 18](#) (nel nuovo testo introdotto dalla [L. n. 108 del 1990](#)) risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma in appello che esclude con effetto immediato l'illecito e l'obbligo di risarcimento.

A supporto di tale tesi, è utile richiamare un altro significativo arresto della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che *“il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni”, e che “la qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro, come conseguenza dell'obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto, risulta peraltro influenzata in maniera decisiva dalle modifiche introdotte dalla [L. n. 108 del 1990, art. 1](#), alla [L. n. 300 del 1970, art. 18](#), che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell'obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. lav. n. 4943 dell'1/4/2003 e successive plurime conformi, tra cui v. Cass. Sez. lav. n. 16037 del 17/8/2004 e n. 26627 del 13/12/2006), con la conseguente detraibilità dell'*aliunde perceptum*” (cfr. [Cass. n. 18955/2014](#)).*

Alla luce dei principi sopra riportati, l'illiceità della condotta posta in essere dal datore di lavoro successivamente alla reintegra è stata travolta dalla successiva declaratoria di legittimità dei licenziamenti; conseguentemente, tutti gli atti successivi e dipendenti dalla sentenza riformata perdono effetto, venendo meno *ab origine* anche ogni diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla reintegrazione, nonché ogni somma conseguente alla mancata reintegrazione; infine, stante la natura prettamente risarcitoria delle somme oggetto del giudizio, ne consegue la loro ripetibilità essendo venuto meno l'ordine di reintegrazione.

Al contrario, essendosi interrotto il rapporto di lavoro con il licenziamento, dichiarato legittimo, i lavoratori hanno diritto di trattenere il t.f.r., a loro già corrisposto dalla società appellante.



Per quanto esposto, l'appello incidentale deve essere respinto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande proposte dai lavoratori in via monitoria, conseguentemente, devono essere revocati i decreti ingiuntivi opposti n. 1365/2018, n. 2058/2018, n. 3196/2018, n. 4800/2018; devono essere condannati gli appellati alla restituzione delle somme nette di cui ai decreti ingiuntivi opposti.

Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti anche di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Si deve infine dare atto della sussistenza per la parte appellante in via incidentale dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

- rigetta l'appello incidentale;
 - in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte dai lavoratori in via monitoria e revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 1365/2018, n. 2058/2018, n. 3196/2018, n. 4800/2018;
 - condanna gli appellati alla restituzione delle somme nette di cui ai decreti ingiuntivi opposti;
 - spese del doppio grado compensate;
 - dà atto che per gli appellanti incidentali sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
- Così deciso in Roma, il 14.2.2023

Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata

